

**Allegato "A" Rep.N.495/369**  
**STATUTO**  
**della**  
**"FONDAZIONE SAMBENEDETTESE ETS ENTE FILANTROPICO"**

**Articolo 1**

**Genesi, denominazione e modello di riferimento**

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SAMBENEDETTESE ETS ENTE FILANTROPICO"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

**Articolo 2**

**Sede**

La Fondazione ha sede in San Benedetto del Tronto (AP) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 3**

**Finalità, scopo e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e del benessere sociale ed ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) e dell'art. 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Scopo della Fondazione è operare nei settori:

- sociale, culturale, sanitario, ambientale, educativo e sportivo e comunque in tutti quei settori che valorizzino e promuovano lo sviluppo e la cura dell'ambiente e della persona, sia individualmente considerata che nella collettività.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione quale Ente Filantropico potrà:

a) erogare assistenza sociale e socio-sanitaria nonché le seguenti attività ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017: lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) svolgere attività di beneficenza, istruzione e formazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

c) contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di sistemi integrati di welfare in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità dei bisogni della propria comunità di riferimento.

Tutte le attività poste in essere dalla Fondazione e tutte le erogazioni dalla stessa effettuata, quale Ente Filantropico, sono gratuite.

La Fondazione vuole sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema di riferimento. Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

La Fondazione intende realizzare, curando anche l'adeguamento del proprio assetto istituzionale all'evoluzione della normativa di settore, una filantropia di comunità capace di sostenere un'azione dal basso volta a costruire progettualità e capitale sociale e relazionale al servizio della collettività, in un'ottica di corresponsabilità e partecipazione al bene comune.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

a) l'attuazione di iniziative e progetti propri;

b) la erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati rilevanti in un tempo prefissato;

c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

Essa potrà svolgere attività di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, purché finalizzate alla realizzazione di iniziative rivolte a persone o gruppi di persone nell'ambito delle attività sopra indicate. La raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei generali principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei terzi interessati e comunque nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Le attività poste in

essere dalla Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, potranno essere tanto realizzate direttamente quanto in collaborazione con altre organizzazioni, purché appartenenti, queste ultime, all'ambito del Terzo Settore, con o senza personalità giuridica.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nei limiti sopra specificati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 4**

##### **Attività secondarie e strumentali**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come sopra specificate.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalla somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.

I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di: a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire; b) priorità e

strumenti di intervento; c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento; d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento. La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

## **Articolo 6**

### **Volontari**

La fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dei Partecipanti approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, e il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 8**

### **Partecipanti della Fondazione**

I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti fondatori;
- Partecipanti successivi.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il Partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Possono divenire Partecipanti Successivi, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante Successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Successivo è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

I Partecipanti fondatori nominano il Presidente della Fondazione.

Tale facoltà si trasmette agli eredi dei Partecipanti fondatori che, qualora fossero più di due, decideranno a maggioranza semplice.

## **Articolo 9**

### **Recesso ed esclusione**

I partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del

Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Inoltre, è causa di esclusione di un Partecipante l'aver intentato nei confronti della Fondazione e/o dei suoi Organi una causa di qualunque natura.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10**

##### **Organi ed uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Filantropico;
- il Segretario Generale.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### **Articolo 11**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e:

- convoca l'Assemblea dei Partecipanti con le modalità sotto indicate al successivo articolo 12;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di uno la cui nomina è riservata all'assemblea dei Partecipanti, come previsto al successivo articolo 12, e determina, qualora previsto, il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 12**

##### **Assemblea dei Partecipanti**

E' istituita l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti i soci e tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se i consiglieri o i membri dell'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della fondazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.  
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

### **Articolo 13**

#### **Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti**

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati 1 (uno) dall'Assemblea dei Partecipanti e i restanti dal Presidente della Fondazione.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina, qualora previsto, l'Organo di Controllo, anche monocratico, determinandone il compenso nei limiti dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017;
- nomina, determinandone il compenso nei limiti dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti, qualora fosse obbligatorio per legge;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'adunanza si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se i membri dell'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della fondazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

#### **Articolo 15**

##### **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### **Articolo 16**

##### **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17**

##### **Revisione Legale dei Conti**

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 18**

##### **Comitato Filantropico**

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il Comitato Filantropico che sarà composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri e durerà in carica per due anni.

I componenti del Comitato Filantropico saranno scelti tra eminenti personalità dei settori culturali, sanitario, ambientale, educativo e sportivo e comunque in tutti quei settori che valorizzino e promuovano lo sviluppo e la cura dell'ambiente e della persona, sia individualmente considerata che nella collettività.

Il componenti del Comitato Filantropico eleggeranno con la maggioranza semplice il proprio Presidente.

Il Comitato Filantropico ha il compito:

- di promuovere le attività della Fondazione;
- di individuare progetti di particolare interesse;
- proporre iniziative e progetti da realizzare a favore del territorio secondo le finalità della Fondazione;
- esprime pareri non vincolanti sui progetti e obiettivi del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Filantropico è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Delle riunioni del Comitato Filantropico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Comitato Filantropico si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

In seconda convocazione il Comitato Filantropico è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 19**

##### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica

tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, il Consiglio di Amministrazione determina natura, compenso e qualifica del rapporto.

La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

#### **Articolo 20**

##### **Modalità di riunioni collegiali**

Le riunioni degli organi collegiali, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 21**

##### **Scioglimento della Fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 22**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Vittorio Massi - Diana Costantino Notaio

Certifico io sottoscritta Dottoressa Diana Costantino, Notaio in Folignano, con studio in Via Agrigento n. 13/B, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti e, se presenti, ai suoi allegati, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.lgs 7 marzo 2005 N.82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 N.89.  
Folignano, 03 febbraio 2026